

Dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili con la “Pensione Quota 100” - la “Pensione Quota 102” e la “Pensione Anticipata Flessibile” per i soggetti già pensionati

L'art. 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modifiche, prevede che la **Pensione di cui all'art. 14, comma 1 (cosiddetta Pensione Quota 100 - Quota 102) e all'art. 14.1 (Pensione Anticipata Flessibile)** non sia cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro annui lordi.

Pertanto, chi già percepisce la **Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile** durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell'età prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, **deve presentare la dichiarazione reddituale all'INPS in tutti i casi in cui in un anno ha percepito e/o prevede di percepire:**

- A. redditi da lavoro autonomo o dipendente incumulabili con la **Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile**
- B. redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5.000 euro annui lordi
- C. redditi da lavoro espressamente previsti come non influenti ai fini del divieto di cumulo
- D. redditi derivanti da attività da lavoro svolte in periodi precedenti la decorrenza della **Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile** (in questo caso deve essere indicato anche il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa che ha prodotto il reddito).

Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali, ciò in linea con i chiarimenti forniti ai fini dell'applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (cfr. circolare INPS n. 197/2003).

Si fa presente che i lavoratori autonomi occasionali che superano i 5.000 euro annui lordi di compensi nel corso dell'anno dovranno dichiarare il reddito percepito nelle stesse modalità del reddito autonomo.

I redditi da lavoro autonomo e d'impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.

Il reddito da lavoro autonomo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni deve essere individuato nel reddito agrario, indipendentemente dalle modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali (cfr. messaggio INPS n. 59 del 12 marzo 1997). Dal reddito agrario può essere dedotta la contribuzione versata all'Istituto per costituire la propria posizione previdenziale ed assistenziale, ferma restando, in ogni caso, l'ineducibilità della parte di contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti (cfr. messaggio INPS n. 14211 del 24 giugno 1997).

Il reddito così individuato deve essere ripartito dal capo famiglia, con apposita dichiarazione di responsabilità, tra i componenti il nucleo familiare in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto da ciascuno. Le quote complessivamente attribuite ai componenti il nucleo familiare non possono superare il 49% del reddito, restando in tal modo attribuito al titolare dell'azienda almeno il 51% del reddito.

Tali indicazioni recepiscono il criterio stabilito dall'art. 5, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la ripartizione, ai fini fiscali, del reddito dell'impresa familiare costituita a norma dell'art. 230-bis del codice civile.

Nei casi di mancata costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione del reddito tra le unità attive del nucleo familiare iscritte alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, può essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, senza alcun vincolo in ordine all'ammontare della quota di reddito da riservare al capo famiglia titolare dell'azienda. La dichiarazione di ripartizione del reddito da parte del titolare dell'azienda, richiesta ai fini fiscali per le imprese familiari, deve ritenersi non necessaria a corredo della dichiarazione individuale, in quanto la dichiarazione rilasciata dal singolo componente del nucleo è sufficiente ad attestare l'ammontare dei redditi conseguiti negli anni di interesse.

Si precisa che **ai fini della sospensione della Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile sono da considerare rilevanti i redditi incumulabili prodotti e percepiti nel periodo di anticipo della Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.** A tal riguardo, si precisa che si intendono incumulabili i redditi percepiti nel periodo di anticipo legato al beneficio della **Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile** solo se sono riferiti ad attività di lavoro svolte nel medesimo periodo; pertanto, qualora i predetti redditi si riferiscano ad attività svolte negli anni precedenti alla decorrenza della **Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile** o successivi alla cessazione del beneficio sono cumulabili.

Dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili con la “Pensione Quota 100” - la “Pensione Quota 102” e la “Pensione Anticipata Flessibile” per i soggetti già pensionati

Con riferimento al precedente punto A. (redditi da lavoro autonomo o dipendente incumulabili con la **Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile**)

I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

Con riferimento al precedente punto B. (redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5.000 euro annui lordi)

Si ricorda che il limite massimo di 5.000 euro annui lordi è riconducibile ad attività svolta riferita all'intero anno in cui si gode della **Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile**. Pertanto, qualora tale limite (5.000 euro annui lordi) dovesse essere superato il reddito da lavoro autonomo occasionale percepito, dovrà essere dichiarato con le stesse modalità del reddito autonomo.

Con riferimento al precedente punto C. (redditi da lavoro espressamente previsti come non influenti ai fini del divieto di cumulo)

Si precisa che, oltre ai redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro annui lordi, non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione:

- indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. messaggio INPS n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa
- compensi percepiti per l'esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell'art. 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342
- indennità sostitutiva del preavviso
- redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503)
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del T.U.I.R.
- indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, di cui al d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii.
- **Emergenza COVID – 19:** redditi derivanti da incarichi conferiti a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari, ai sensi e nei termini dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2020. Detti incarichi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 36, comma 4-bis, introdotto dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.
- il compenso per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è irrilevante ai fini dell'incumulabilità della Pensione Quota 100, Quota 102 e Pensione Anticipata Flessibile.

Con riferimento al precedente punto D. (redditi derivanti da attività da lavoro svolte in periodi precedenti la decorrenza della **Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile** - in questo caso deve essere indicato anche il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa cui è riconducibile il reddito)

Si precisa che l'Istituto verificherà l'eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la **Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile** anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell'Agenzia delle Entrate ed eventuali ulteriori verifiche effettuate attraverso l'utilizzo di tutte le banche dati disponibili.

A titolo esemplificativo, tenuto conto dei criteri esposti precedentemente, se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della **Pensione** a giugno 2020 e compie l'età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024, nel caso in cui:

- 1) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la **Pensione è cumulabile** nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione
- 2) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2021 **non è cumulabile** poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della **Pensione** ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo
- 3) percepisca da gennaio a maggio 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la pensione nel 2024 **non è cumulabile** poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della **Pensione** ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo
- 4) percepisca da giugno a dicembre 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la **Pensione è cumulabile** nel 2024 con questo reddito, poiché percepito successivamente alla data di compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia ancorché relativo ad attività lavorativa svolta prima della predetta data.

Dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili con la “Pensione Quota 100” - la “Pensione Quota 102” e la “Pensione Anticipata Flessibile” per i soggetti già pensionati

I soggetti che hanno percepito la **Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile** solo per una parte dell'anno, nel caso in cui abbiano conseguito redditi da lavoro, saranno tenuti a presentare la dichiarazione con l'indicazione del reddito percepito, a consuntivo di anno, e dei periodi di svolgimento dell'attività cui si riferisce il reddito.

In mancanza di tale dichiarazione da parte del pensionato, l'Istituto provvederà ad imputare all'intero anno il reddito da lavoro risultante dai moduli fiscali presenti in Anagrafe Tributaria, ai fini dell'applicazione della norma in oggetto, fatta salva la facoltà dell'interessato di dimostrare, anche mediante la produzione di idonea documentazione, l'imputabilità di tali redditi, nel senso sopra precisato, al periodo precedente la decorrenza della pensione o successivo al compimento dell'età per il pensionamento.

● Pensionati che non hanno percepito/non percepiranno redditi

La dichiarazione di assenza di redditi da lavoro nell'anno in corso deve essere presentata nel caso in cui nell'anno precedente sono stati percepiti redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione: la dichiarazione di assenza di redditi consentirà di richiedere la riattivazione dei pagamenti.

Negli altri casi, i pensionati che durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell'età prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, non prevedono di percepire/non hanno percepito redditi non devono presentare la dichiarazione reddituale all'Istituto.

● Modalità di trasmissione del modulo

La presente dichiarazione reddituale deve essere trasmessa attraverso il servizio “Domanda di ricostituzione pensione” su www.inps.it

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla circolare INPS n. 117 del 19 agosto 2019.

ATTENZIONE

COMPILARE TUTTI I RIQUADRI CHE SI RIFERISCONO ALLA PROPRIA SITUAZIONE REDDITUALE

Dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili con la "Pensione Quota 100" - la "Pensione Quota 102" e la "Pensione Anticipata Flessibile" per i soggetti già pensionati - 1/3

ALL'UFFICIO INPS DI _____

☒ **Io sottoscritto/a**

COGNOME _____ NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO/A IL GG/MM/AAAA _____ A _____ PROV. _____

STATO _____ CITTADINANZA _____

RESIDENTE IN _____ PROV. _____ STATO _____

INDIRIZZO _____

CAP _____ TELEFONO * _____ CELLULARE * _____

EMAIL * _____

PEC* _____

in "Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile" con decorrenza dal ____/____/____ (gg/mm/aaaa)

☒ **Dichiaro** che nell'anno 20__ (1)

1 DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI MANCATA PERCEZIONE DI REDDITI DA LAVORO

☐ **non ho percepito/non percepirò** redditi da lavoro

2 DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI PERCEZIONE DI REDDITI DA LAVORO INCUMULABILI

☐ **ho percepito/percepirò** i seguenti redditi da lavoro **incumulabili** con la "Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile"

REDDITO DA LAVORO PERCEPITO/DA PERCEPIRE INCUMULABILE CON LA "PENSIONE QUOTA 100 - QUOTA 102 - PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE" PER ATTIVITÀ SVOLTA/DA SVOLGERE IN PERIODI SUCCESSIVI ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA "PENSIONE QUOTA 100 - QUOTA 102 - PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE"			
RIF.	TIPOLOGIA REDDITO	PERIODO DA	IMPORTO
RED41	LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	__ / 20 __ (mm/aaaa)	_____
RED43	REDDITO DI LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA	__ / 20 __ (mm/aaaa)	_____
RED44	LIBERI PROFESSIONISTI	__ / 20 __ (mm/aaaa)	_____
RED45	LAVORO AUTONOMO IN AGRICOLTURA	__ / 20 __ (mm/aaaa)	_____
RED46	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ANNUO LORDO MAGGIORE DI € 5.000	__ / 20 __ (mm/aaaa)	_____

* Dati facoltativi

(1) Anno di riferimento della presente dichiarazione

Dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili con la "Pensione Quota 100" - la "Pensione Quota 102" e la "Pensione Anticipata Flessibile" per i soggetti già pensionati - 2/3

3 DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI PERCEZIONE DI REDDITI DA LAVORO RIFERITI AD ATTIVITÀ SVOLTA IN PERIODI PRECEDENTI ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA "PENSIONE QUOTA 100 - QUOTA 102 - PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE"

- ☐ ho percepito/percepirò i seguenti redditi **cumulabili** da lavoro in quanto **riferiti ad attività svolta in periodi precedenti** alla data di decorrenza della "Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile"

REDDITO DA LAVORO PERCEPITO CUMULABILE CON LA "PENSIONE QUOTA 100 - QUOTA 102 - PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE" IN QUANTO RIFERITO AD ATTIVITÀ SVOLTA IN PERIODI PRECEDENTI ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA "PENSIONE QUOTA 100 - QUOTA 102 - PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE"

RIF.	TIPOLOGIA REDDITO	PERIODO		IMPORTO
		DA	A	
RED51	LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	-----
RED53	REDDITO DI LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	-----
RED54	LIBERI PROFESSIONISTI	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	-----
RED55	LAVORO AUTONOMO IN AGRICOLTURA	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	-----

4 DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI PERCEZIONE DI REDDITI DA LAVORO CUMULABILI PER ESPRESSA DEROGA NORMATIVA come da legenda (2)

- ☐ ho percepito i seguenti redditi appartenenti a **tipologie cumulabili** con la "Pensione Quota 100 - Quota 102 - Pensione Anticipata Flessibile"

REDDITO DA LAVORO CUMULABILE CON LA "PENSIONE QUOTA 100 - QUOTA 102 - PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE" PER ESPRESSA DEROGA NORMATIVA

CODICE ATTIVITÀ LAVORATIVA (2)	PERIODO		IMPORTO DEL REDDITO
	DA	A	
	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	
	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	
	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	
	__ / 20 __ (mm/aaaa)	__ / 20 __ (mm/aaaa)	

(2) LEGENDA CODICI ATTIVITÀ LAVORATIVE CUMULABILI CON "PENSIONE QUOTA 100 - QUOTA 102 - PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE"

01	indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL (cfr. messaggio INPS n. 340 del 2003) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. circolare INPS n. 58 del 1998)
02	redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (da considerarsi come reddito da capitale)
03	compensi percepiti per l'esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222
04	indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell'art. 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (cfr. circolare INPS n. 20 del 26 gennaio 2001)
07	indennità sostitutiva del preavviso avente natura risarcitoria (cfr. circolari INPS n. 53635 AGO - n. 842 R.C.V. - n. 3535 O./99 del 17 aprile 1987 p. 3)
08	redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503)
09	indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR
10	indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, di cui al d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207 e s.m.i. (cfr. circolare INPS n. 77 del 24 maggio 2019)
11	Emergenza COVID - 19: redditi derivanti da incarichi conferiti a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari, ai sensi e nei termini dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2020. Detti incarichi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 36, comma 4-bis, introdotto dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73
12	il compenso per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è irrilevante ai fini dell'incumulabilità della Pensione Quota 100, Quota 102 e Pensione Anticipata Flessibile.

Dichiarazione dei redditi cumulabili/incumulabili con la “Pensione Quota 100” - la “Pensione Quota 102” e la “Pensione Anticipata Flessibile” per i soggetti già pensionati - 3/3

- **Allego** copia del mio documento di riconoscimento in corso di validità.
- **Mi impegno** a comunicare all'INPS qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro 30 giorni dell'avvenuto cambiamento.
- **Dichiaro** che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Data _____

Firma _____

Mandato di assistenza e rappresentanza

Delego il patronato _____ presso il quale eleggo domicilio (ai sensi dell'art. 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell'INPS, per la trattazione della presente domanda.

Timbro del Patronato e firma dell'Operatore _____

Data _____

Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciriaco il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell'ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento UE”), sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge. Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell'Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I suoi dati personali potranno essere diffusi esclusivamente se ciò sia previsto dalla base giuridica per cui si procede e, in linea con tale requisito, è altresì ammessa la comunicazione di selezionati dati oggetto di trattamento dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati; si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è operata la comunicazione. Il conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni. Alcuni trattamenti effettuati dall'INPS, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l'INPS nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi. Nei casi previsti, lei ha il diritto di opporsi al trattamento o ad ottenere dall'INPS, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco il Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it. Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE). Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperite sul sito istituzionale www.inps.it, “Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell'INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679”, oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.